



# Comune di Gadoni

Provincia di Nuoro

## ORDINANZA N. 14 DEL 26.06.2020

Prot. 2656 del 26 GIU 2020

A tutta la popolazione di GADONI  
Alla Prefettura di NUORO  
Albo Pretorio GADONI  
Al Comando carabinieri GADONI  
Alla Stazione Forestale ARITZO  
All' ASL Distretto di SORGONO  
Alla Compagnia Barracellare GADONI

**OGGETTO: ORDINANZA PULIZIA TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E AL CENTRO ABITATO - LOTTA ALLA DIFFUSIONE ZECHE E RELATIVE INFEZIONI DA ESSE TRASMESSE E AGLI INCENDI BOSCHIVI.**

## IL SINDACO

**Vista** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;

**Vista** la Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.;

**Vista** la direttiva della Regione Autonoma della Sardegna relativa alle prescrizioni regionali antincendio per l'anno 2020

**Considerato** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo".

**Viste** le direttive dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro in materia di lotta e prevenzione agli insetti nocivi e ai parassiti;

**Rilevato** che al fine di garantire la massima efficacia negli interventi di disinfestazione, si rende necessario provvedere alla pulizia e eliminazione delle erbacee, sterpaglie e rifiuti in genere;

**Accertata** altresì la necessità di ridurre al minimo l'insorgere degli incendi imputabili in parte all'incuria dei proprietari e dei conduttori dei terreni adiacenti le strade e aree pubbliche, che non curano la pulizia e il decespugliamento di tali terreni;

**Ritenuto** che l'ottica con cui va predisposto il piano di lotta alle zecche è quello di considerare la lotta chimica come ultimo intervento, una volta attuati gli altri possibili, che non comportano problemi con l'inquinamento ambientale;

**Visto** l'art. 54, comma 4, 7 e 50 e co. 5, D. lgs. vo 267/2000;

**Visto** l'art. 2/1 lett.c del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);

## ORDINA

A decorrere dalla pubblicazione della presente:

1) i proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade urbane e al centro abitato appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulirli da fieno, sterpaglie, rovi, materiale secco e infiammabile di qualsiasi natura;



2) Ai proprietari e/o conduttori di aree rurali e agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo di incendi.

3) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli presenti nel territorio di Gadoni sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, calcolati a partire dal limite dei terreni medesimi, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

4) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole presenti nel territorio di Gadoni sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

5) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate come definite dall'art. 4 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 5 luglio 2020.

#### **DISPONE**

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 da applicarsi con i criteri e principi di cui alla legge 24-11-1981 n. 689 in violazione dei commi 1 e 2, nonché della sanzione accessoria che prevede l'obbligo di pulizia dell'area entro i cinque giorni successivi alla contestazione/notifica del verbale;

- sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori in tutti i casi di violazione alle prescrizioni antincendio di cui alla Delibera della G.R n. 23/11 del 9.5.2017 quando ricorrano nella presente ordinanza (commi 3,4 e 5);

- Che, qualora quanti abbiano l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto, non vi provvedano entro i termini stabiliti con l'atto di accertamento, questo Comune demanda, per l'attuazione della presente ordinanza, al Responsabile dell'Area Tecnica (organo esecutore) di provvedere alle operazioni di pulizia e rimozione di ogni fonte di pericolo connessa, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio;

- La presente ordinanza avrà efficacia per tutto il periodo di elevato incendio boschivo ai sensi della Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

La Forza Pubblica e la compagnia Barracellare sono incaricati alla vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



**IL SINDACO**  
Avv. Francesco Mario Peddio